Civile Sent. Sez. L Num. 21442 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA
Data pubblicazione: 30/08/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 19283-2013 proposto da:

FLORIS NIVES C.F. FLRNVS52A44H501S, PITOCCHI ANTONIO C.F. PTCNTN41H29H501H, BAFARO FIORINA C.F. BFRFRN47L41I898O, CANITANO ROSA MARIA C.F. CNTRMR42D67H501P, SAULI GABRIELLA C.F. SLAGRL43E64H501B, BERGAMINI MAURO C.F. BRGMRA43M13H501G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RIZZO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

2018

1492

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO C.F. 80230390587, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 374/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2013 R.G.N. 6468/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l'Avvocato CLAUDIO RIZZO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello di Fiorina Bafaro, Antonio Pitocchi, Mauro Bergamini, Rosa Maria Canitano, Nives Floris e Gabriella Sauli, tutti dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico inquadrati nell'area funzionale C, posizione economica C3, avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato le domande, proposte unitamente ad altri litisconsorti, volte ad ottenere l'equiparazione, quanto al trattamento retributivo, al personale appartenente al ruolo ad esaurimento dei direttori di divisione e degli ispettori generali e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze maturate, da quantificarsi in separato giudizio.

2. La Corte territoriale ha ritenuto non violato l'invocato principio di non discriminazione, evidenziando che l'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti di singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, sicché ben potevano le parti collettive valorizzare, pur a fronte di identità di mansioni, la diversa storia professionale dei dipendenti appartenenti al cosiddetto ruolo ad esaurimento.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali ha resistito il Ministero dello Sviluppo Economico con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni normative (artt. 45 e 69 d.lgs n. 165/2001, art. 36 Cost., art. 20 d.P.R. n. 266/1987, art. 12 delle preleggi) e contrattuali (art. 13 C.C.N.L. 16/2/1999 comparto ministeri) e rilevano che, a fronte della pacifica equivalenza delle mansioni oggi attribuite dalla contrattazione collettiva ai dipendenti inquadrati nella categoria C provenienti dalla 9ª qualifica funzionale e dal soppresso ruolo ad esaurimento, non poteva la Corte territoriale ritenere non violato il principio della parità di trattamento, imposto alle pubbliche amministrazioni dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dettato a tutela di un interesse pubblico.

1.2. La seconda censura denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 69 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 13 CCNL 16.2.1999 comparto ministeri, del CCNL 12.6.2003 dello stesso comparto, dell'art. 12 delle preleggi nonché l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Rilevano i ricorrenti che i CCNL succedutesi nel tempo non hanno dato attuazione all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 che demanda alle parti collettive di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prevedere per il personale appartenente al ruolo ad esaurimento «una posizione organizzativa dotata di autonomo contenuto mansionistico». Il legislatore, inoltre, ha autorizzato in relazione a detto personale la conservazione *ad personam* della qualifica e non del trattamento retributivo, sicché i contratti non avrebbero potuto operare una differenziazione fra la retribuzione dei dipendenti inquadrati nella categoria C, ed assegnati tutti a svolgere le medesime mansioni, tanto più che il personale proveniente dalla nona qualifica funzionale esprimeva in origine una professionalità maggiore rispetto a quella dei dipendenti del ruolo ad esaurimento, potendo svolgere anche funzioni di reggenza e compiti di studio che solo nell'anno 1993 erano stati attribuiti anche ai direttori di divisione ed agli ispettori generali.

2. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.

La sentenza impugnata, infatti, è conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4434/2018; Cass. nn. 19275, 19041, 17920 del 2017; Cass. n. 24979/2016; Cass. n. 3682/214; Cass. nn. 29939, 22437, 5504 del 2011, Cass. n. 11982/2010) che ha respinto analoghi ricorsi proposti da dipendenti inquadrati nella categoria C, posizione economica C3, del comparto Ministeri.

Le richiamate pronunce hanno affermato che il principio espresso dall'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete.

2.1. Si è evidenziato, inoltre, che la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente al ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9ª qualifica funzionale, tutti ormai inseriti dai C.C.N.L. nell'area contrattuale C, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituisce attuazione della norma transitoria contenuta nello stesso d.lgs. n. 165/2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale i dipendenti delle qualifiche ad esaurimento di cui al d.P.R. n. 748/1972, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quelli di cui alla L. n. 88/1989, art. 15, all'esito della soppressione dei ruoli, conservano le qualifiche medesime *ad personam.*

Tali qualifiche, quindi, costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all'assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il d.lgs. n. 165/2001) cui appartiene la norma (art. 45) che i ricorrenti assumono essere stata violata o falsamente applicata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2. L'argomento fondato sulla sostanziale parificazione delle mansioni svolte dai dipendenti provenienti rispettivamente dai ruoli ad esaurimento e dalla 9ª qualifica funzionale è già stato disatteso dalla giurisprudenza di questa Corte che, a partire dalla sentenza n. 11982/2010, ha individuato le ragioni della diversità di trattamento nelle origini delle due categorie professionali a confronto e nelle diverse prospettive di carriera che le stesse inizialmente assicuravano.

Si è osservato, infatti, che le qualifiche ad esaurimento provengono dal riordino dei ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (a seguito della istituzione della dirigenza), effettuato dal d.P.R. n. 748/1972, il cui art. 60 stabiliva che "Le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica ..." (comma 3). Il successivo art. 61, stabiliva poi il trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento, rapportando lo stipendio annuo lordo dell'ex ispettore generale e dell'ex direttore di divisione o equiparate "a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica".

La nona qualifica funzionale, invece, venne istituita dal d.l. n. 9/1986, art.2, che stabilì il relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, mentre le relative mansioni vennero successivamente determinate, con la procedura contrattuale prevista dalla L. n. 93/1983, dal d.P.R. n. 266/1987.

Infine, il d.lgs n. 29/1993, art. 25, comma 4, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, conservando peraltro le qualifiche al personale che le rivestiva, descrisse le funzioni attribuite a quest'ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della 9ª qualifica, stabilendo che "il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'art. 45" e mantenendo, pertanto, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia quanto alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione delle stesse ed al trattamento economico attribuito.

2.3. L'interpretazione dell'art. 69, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 posta a fondamento del secondo motivo di ricorso non è condivisibile perché il legislatore non ha demandato alle parti collettive di definire per il personale del ruolo ad esaurimento «contenuti mansionistici autonomi rispetto a quelli degli altri C3» idonei a giustificare la diversità di trattamento economico. Infatti lo stesso art. 69 individua il contenuto essenziale delle mansioni da assegnare agli ex direttori di divisione ed agli ispettori generali, precisando che agli stessi «sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delegati dal dirigente» e demanda alla contrattazione la sola determinazione del trattamento retributivo, che, quindi, le parti collettive ben potevano effettuare considerando le peculiarità proprie del ruolo ad esaurimento.

3. Il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a ripensare l'orientamento già espresso e, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, occorre dare atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

Il Consigliere estensore — Il Presidente

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giaccia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale